

N. 03738/2012REG.PROV.COLL.  
N. 09653/2011 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 9653 del 2011, proposto da:

Voto Group Srl in proprio e in qualità di mandataria ati, costituita con la ditta individuale Geom. Mario della Puca, rappresentata e difesa dall'avv. Michele De Cilla, con domicilio eletto presso Michele De Cilla in Roma, via Zara, 16;

*contro*

Paolo Farnetano, rappresentato e difeso dagli avv. Lorenzo Lentini e Feliciano Ferrentino, con domicilio eletto presso Giuseppe Placidi in Roma, via Cosseria, 2;

*nei confronti di*

Comune di Vibonati, Cassa Edile Salernitana; Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, rappresentata e difesa dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

*per la riforma*

della sentenza del T.A.R. CAMPANIA, Sezione Staccata di SALERNO,

Sez. I n. 01859/2011, resa tra le parti, concernente AFFIDAMENTO LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA DI AMBITI DEL BORGO ANTICO E DI VILLAMMARE – MCP;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Paolo Farnetano e della Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 aprile 2012 il Cons. Raffaele Prosperi e uditi per le parti gli avvocati Andrea Manzi, su delega dell'avv. Michele De Cilla, Lorenzo Lentini e l'avvocato dello Stato Carla Colelli;

Vista la sentenza del TAR Campania, Sezione staccata di Salerno, sez. I, n. 1859 pubblicata in data 19 novembre 2011, con cui è stata annullata la revoca dell'aggiudicazione a favore della ditta Paolo Farnetano dei lavori di riqualificazione urbana di ambiti del borgo antico di Villammare per l'irregolarità contributiva risultante dal DURC;

Ritenuto che la sentenza n. 1859/11 sopraddetta, impugnata dalla s.r.l Voto Group in proprio ed in qualità di mandataria di a.t.i. seconda classificata, afferma che l'inadempienza contributiva in questione non poteva ritenersi grave sulla base della sua entità - €. 1076,00 - per il periodo di riferimento dell'inadempienza, avvenuta nella stagione estiva e per il carattere spontaneo dell'adempimento tardivo e che comunque la gravità della violazione degli obblighi contributivi non doveva essere sottoposta ad automatismi valutativi;

Ritenuto che l'appello proposto dalla Voto Group s.r.l. merita accoglimento alla stregua delle seguenti considerazioni;

a) secondo un condivisibile indirizzo interpretativo, alla luce della disciplina introdotta dal d. m. del Ministero del lavoro 24 ottobre 2007 e dalla

successiva circolare applicativa n. 5 del 2008, e in omaggio ad un coerente indirizzo giurisprudenziale, la presenza di un d.u.r.c. negativo alla data di presentazione della domanda di partecipazione alla gara, obbliga la stazione appaltante ad escludere dalla procedura l'impresa interessata, senza che si possano effettuare apprezzamenti in ordine alla gravità degli adempimenti ed alla definitività dell'accertamento previdenziale ( cfr., *ex plurimis*, Consiglio Stato , sez. V, 12 ottobre 2011 n. 5531; id., 30 giugno 2011 , n. 3912);

b)merita adesione, altresì, l'indirizzo ermeneutico secondo cui la regolarità contributiva deve essere conservata nel corso di tutto l'arco temporale impegnato dallo svolgimento della procedura mentre non assume rilievo l'intervento di un adempimento tardivo da parte dell'impresa (cfr., *ex multis*, Cons. Stato, sez. IV, decisione 12 marzo 2009, n., 1458; id., 15 settembre 2010, n. 6907);

c)alla stregua di detti principi, deve ritenersi legittima nella specie la decisione con la quale la stazione appaltante ha deciso di revocare l'aggiudicazione in favore della ricorrente originaria con riguardo alla quale era stata accertata, durante la gara, una situazione di irregolarità mediante d.u.r.c. negativo del 13 dicembre 2010 con riguardo ad un importo di €. 1076,00, che eccede la soglia stabilita dall'art. 8 del citato d.m. 24 ottobre 2007;

Reputato, in definitiva, che l'appello deve essere accolto, assorbita ogni ulteriore questione, e che le spese possono essere compensate nei due gradi, vista la presenza di una serie di pronunce discordanti nel recente passato;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, in riforma della sentenza appellata, respinge il ricorso di primo grado.

Spese compensate nei due gradi.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 aprile 2012 con l'intervento dei magistrati:

Pier Giorgio Trovato, Presidente

Francesco Caringella, Consigliere

Antonio Bianchi, Consigliere

Fabio Franconiero, Consigliere

Raffaele Prospero, Consigliere, Estensore

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 26/06/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)